

IMPOSTE SUL REDDITO

Regime transitorio dividendi: verifica della consistenza della partecipazione

di **Fabrizio Ricci, Gianluca Cristofori**



Com'è noto, a decorrere dal **1° gennaio 2018** il **regime di tassazione dei dividendi** percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa da **persone fisiche residenti**, in relazione a **partecipazioni "qualificate"**, è stato **equiparato** a quello previsto per i dividendi derivanti dal possesso di **partecipazioni "non qualificate"**, ad opera dell'[articolo 1, commi da 1003 a 1005, L. 205/2017](#) (c.d. "Legge di Bilancio 2018").

Nella sua attuale formulazione, l'[articolo 27 D.P.R. 600/1973](#) dispone l'assoggettamento alla ritenuta a titolo d'imposta del **26 per cento** degli **utili in qualunque forma corrisposti** a persone fisiche residenti, in relazione a **partecipazioni sia "qualificate", che "non qualificate"**, nonché agli **utili derivanti da titoli e strumenti finanziari** assimilati alle azioni ai sensi dell'[articolo 44, comma 2, lettera a\), Tuir](#), non relativi all'impresa.

L'intero importo degli utili derivanti da **partecipazioni "qualificate"** viene dunque inciso mediante l'applicazione della **ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento** in luogo del concorso, anche se solo parziale, alla determinazione del reddito imponibile ai fini dell'Irpef soggetto ad **aliquota progressiva**, come previsto dalla **previgente disciplina** e, ove applicabile, da quella **transitoria**.

Prima delle modifiche recate dalla **Legge di Bilancio 2018**, i dividendi percepiti in relazione a partecipazioni **"qualificate"** da persone fisiche residenti al di fuori dell'esercizio d'impresa concorrevano alla formazione del reddito complessivo **limitatamente al 58,14 per cento** del loro ammontare (**49,72 per cento** per gli utili prodotti **dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007** fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2016** e **40 per cento** per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2007**).

Tale regime, tuttavia, al fine precipuo di non penalizzare i **soci con partecipazioni**

“qualificate” in società con **riserve di utili formatesi fino al 31 dicembre 2017**, risulta ancora applicabile – in virtù del regime transitorio previsto dall'[articolo 1, comma 1006, L. 205/2017](#) – alle distribuzioni di utili derivanti da **partecipazioni “qualificate”** in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al **31 dicembre 2017**, deliberate dal **1° gennaio 2018** e sino al **31 dicembre 2022**.

A tal riguardo, ancorché la norma faccia riferimento alle **distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime transitorio trova applicazione anche per gli **utili distribuiti sulla base di delibere adottate entro il 31 dicembre 2017** (cfr. [risoluzione 56/E/2019](#); DRE Piemonte risposta a istanza di interpello n. 901-498/2018).

Ne consegue come, in caso di applicazione del predetto regime transitorio, **sia tutt'ora rilevante la distinzione tra partecipazioni “qualificate” e “non qualificate”**, contenuta nell'[articolo 67, comma 1, lett. c\) e c-bis\), Tuir](#), a norma del quale si considerano “qualificate” le partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una **percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento**, ovvero una **partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento**, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

A tal fine risulta quindi necessario verificare se il **momento rilevante**, ai fini dell'accertamento della consistenza della partecipazione, coincida con **l'adozione della delibera di distribuzione degli utili**, ovvero con il **momento in cui gli stessi vengono effettivamente percepiti**.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui una **persona fisica detenga una partecipazione “non qualificata”** nel momento in cui viene **deliberata** la distribuzione degli utili, ma che sia divenuta **“qualificata” al momento della relativa percezione** in ragione dell'intervenuto superamento delle percentuali indicate nell'[articolo 67 Tuir](#), talvolta anche solo per effetto di vicende non dipendenti dalla volontà del socio percettore (per esempio, il recesso di un altro socio).

In tali circostanze, sulla base di un'**interpretazione logico-sistematica**, dovrebbe potersi ritenere che il **momento rilevante ai fini della verifica sia quello dell'effettiva percezione degli utili**, non rilevando la consistenza della partecipazione all'atto della delibera di distribuzione degli stessi.

Infatti, posto che la tassazione dei dividendi avviene al momento della percezione (c.d. **“principio di cassa”**), anche la **posizione soggettiva del socio**, “qualificato” o meno, **andrebbe “accertata” in tale momento**, rilevando pertanto eventuali **vicende modificative della percentuale di partecipazione** intervenute tra la **delibera di distribuzione** e l'**incasso del dividendo**.

In tal senso, parrebbe deporre anche quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria nella [circolare n. 165 del 24/6/1998](#), di commento al riordino della tassazione delle cd. **“rendite**

finanziarie” operato con il **D.Lgs. 471/1997**, nella quale è stato precisato che “*[...] relativamente alla individuazione della partecipazione qualificata occorre far riferimento al momento della riscossione degli utili*”.